



Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE

IN VIGORE DAL 01/06/2019

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune di Figino Serenza, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio, e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Comune.
3. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività di utilità sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
 - b) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche e servizi di facchinaggio e allestimento ambienti per svolgimento iniziative comunali;
 - c) servizi inerenti la sorveglianza e piccola manutenzione dei sentieri comunali e accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio durante le uscite nel Parco della Brughiera;
 - d) attività di carattere culturale e ricreativo;
 - e) attività riguardanti servizi scolastici e para scolastici;
 - f) attività di trasporto e accompagnamento di minori, anziani, disabili e persone svantaggiate;
 - g) attività a supporto dell'équipe educativa del pre-CAG, CAG e del CRD Estate Ragazzi;
 - h) attività di sorveglianza agli attraversamenti pedonali.

Art. 2 – Definizione di Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole e informata.

Art. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadini italiani
 - b) cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 - c) età non inferiore agli anni 16;
 - d) idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi da valutarsi in sede di svolgimento della prestazione;
 - e) assenza di condanne e di procedimenti penali;

4. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; le loro mansioni saranno compatibili con le condizioni fisiche.
5. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Responsabile dell'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro unico.
6. Il bando è aperto e non ha scadenza.
7. Le domande vengono vagliate, entro trenta giorni dalla presentazione, dai Responsabili delle competenti Aree che ne dispongono l'iscrizione al registro comunale.
8. Nella propria attività istruttoria i Responsabili delle competenti Aree potranno avvalersi anche di colloqui individuali con i soggetti interessati all'iscrizione al fine di valutarne il possesso di cognizioni tecniche e pratiche e/o l'idoneità psicofisica.

Art. 4 - Registro comunale unico dei volontari e modalità di impiego

1. Presso l'Area Servizi alla Persona è istituito il registro unico comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano in possesso dei requisiti richiesti.
2. Il registro unico comunale dei volontari è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.
4. Il Responsabile di Area per il servizio affidato, ha il compito di informare e istruire il volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario.
5. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal registro.

Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 6 - Espletamento del servizio

1. I volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. I volontari non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; devono svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; devono spiegare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto; devono comunicare tempestivamente al Responsabile di Area, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
3. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio. Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, i volontari che per motivi connessi all'attività espletata dovessero venire a conoscenza di dati personali e particolari, hanno l'obbligo della riservatezza.

4. L'attività del volontario si esplica, secondo orari e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

Art. 7 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività;
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
3. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 9 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

Art. 10 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune, per l'utenza o la cittadinanza;
 - b) vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento;
 - c) vengano meno i requisiti di iscrizione previsti dal presente Regolamento;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2019 al 28/05/2019.

Entrato in vigore il 01/06/2019